



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI RAVENNA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	DI BISCEGLIE	GENNARO	Presidente
<input type="checkbox"/>	RICCI	FILIPPO	Relatore
<input type="checkbox"/>	FEGGI	ALESSANDRO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 38/2020 depositato il 29/01/2020
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RA0036972 ASSENTE contro:  
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE RAVENNA  
VIA TRIESTE, 74 48122 RAVENNA

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

[REDACTED]

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 38/2020

UDIENZA DEL

11/11/2020 ore 10:30

N°

7/1/2021

PRONUNCIATA IL:

11 NOV. 2020

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

19 GEN. 2021

Il Segretario

[Signature]

R.G. 38/2020

FATTO e DIRITTO

La ricorrente, ritualmente e tempestivamente, impugna avviso di accertamento in rettifica della categoria e del classamento (C/3 classe 3°) denunciati con doc.f.a relativamente a due immobili ad uso commerciale posseduti nel centro cittadino del Comune di Ravenna.

Deduca che, avendo parzialmente ristrutturato i due immobili - posti al piano rialzato con dislivello di 58 cm. dalla sede stradale - non ha potuto mantenere, in forza della vigente normativa edilizio/urbanistico, l'antieriore usabilità come negozio, in particolare per l'impossibilità di modifiche che ne consentano l'accesso a persone disabili e che, pertanto, la categoria ed il classamento attribuiti con il doc.f.a, sono conformi all'usabilità dell'immobile come laboratorio artigiano, mentre, invece, è infondata la pretesa dell'Agenzia di mantenere la precedente categoria ed il precedente classamento (C/1 classe 8°), come dimostrano anche, nello stesso contesto (zona censuaria), numerosi casi similari di cui è offerta documentazione fotografica e per i quali l'Ufficio ha assentito la classificazione dell'immobile in categoria c/3 con la classe 3° o, al più, 6°, che, in subordine, si chiede venga accertata dalla commissione come di giustizia, in subordine alla domanda di annullamento totale - anche per difetto di motivazione - dell'impugnato avviso di accertamento.

L'ufficio, argomentandone l'infondatezza in fatto e diritto, chiede il rigetto del ricorso.

L'avviso di accertamento va annullato

Se è vero che l'idoneità del bene a produrre ricchezza va ricondotta non al concreto uso che di esso venga fatto, ma alla sua destinazione funzionale e produttiva, neanche può ammettersi che la valutazione catastale sia in contrasto con la disciplina urbanistica.

Nella specie, a fronte della dedotta inaccessibilità dell'unità immobiliare già adibita a negozio da parte di persone diversamente abili, nulla ha motivato l'Agenzia nell'atto impositivo come pure nella memoria difensiva, neanche in merito alla realizzabilità delle opere a tal fine idonee.

Pertanto il ricorso è accolto.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Commissione, in accoglimento del ricorso, annulla l'impugnato avviso di accertamento e condanna Agenzia Entrate a rimborsare le spese di giudizio della ricorrente, che liquida in € 120,00 per esborsi ed € 2.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CP come per legge.

Ravenna, 11.11.2020

Il relatore Filippo Ricci

La presente copia, composta di ..... fogli, è conforme all'originale emesso da questo Ufficio.

IL SEGRETARIO

Il Presidente Gennaro Di Bisceglie

GEN. 2021